

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA – PALERMO
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

al Ric. n. 1243/2023 R.G., Sez. III

delle Associazioni: **1. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF ITALIA) - E.T.S.**, con sede in Roma, alla via Po n. 25/c, Cod. Fisc. 80078430586, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Luciano Di Tizio; **2. LEGAMBIENTE SICILIA**, con sede in Palermo, alla via Paolo Gili n. 4, Cantieri Culturali alla Zisa, PAD. 13, Cod. Fisc. 97009910825, in persona della Direttrice Regionale legale rappresentante *pro tempore*, sig.ra Vanessa Rosano; **3. LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) ODV**, con sede in Parma, alla via Udine n. 3, Cod. Fisc. 80032350482, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Sig. Alessandro Polinori; **4. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA) O.D.V.**, con sede in Roma, alla via Attilio Regolo n.27, Cod. Fisc. 80116050586, in persona della Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sen. Carla Rocchi; **5. LNDC ANIMAL PROTECTION APS**, con sede in Milano, alla via A. Wildt n. 19/5, Cod. Fisc. 80121770152, in persona della Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sig.ra Piera Rosati; **6. LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA (LAC) E.T.S.**, con sede in Milano, alla via Andrea Solari n. 40, Cod. Fisc. 80177010156, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Raimondo Silveri; tutti elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza V. E. Orlando n. 33, presso lo studio dell'Avv. Antonella Bonanno (C.F. BNN NNL 65P47 G273Q, la quale dichiara di volere ricevere comunicazioni ed avvisi al suo indirizzo di posta certificata antonellabonanno@pecavvpa.it, nonché al numero di fax 091/586022), la quale sia unitamente che disgiuntamente con l'Avv. Nicola Giudice (C.F. GDC NCL 61T26 G273U - nicolagiudice@pecavvpa.it) li rappresenta e li difende per mandati risultanti da separati atti ed allegati al ricorso introduttivo del giudizio;

c o n t r o

L'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore Regionale *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

e nei confronti di

L.C.S.- LIBERI CACCIATORI SICILIANI, ASSOCIAZIONE NAZIONALE CACCIATORI (ANCA), ASSOCIAZIONE ITALCACCIA SICILIA in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avv. Alfio Barbagallo;

UNIONE ASSOCIAZIONI VENATORIE SICILIANE – Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza;

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA-CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Accursio Gagliano e Accursio Augello

INTERVENIENTI AD OPPONENDUM

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione

- del **D.A. n. 1480/SRT-S3 del 16 novembre 2023** [Allegato 1] dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, pubblicato in pari data sul sito *web* istituzionale dell'Assessorato, avente ad oggetto **“CALENDARIO VENATORIO 2023-2024 – RIPRESA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA”** che **in sostituzione integrale** del decreto assessoriale 16 novembre 2023, n. 1461 SRT-S3, e **revocando** il D.A. n.1422 SRT-S3 del 13/11/2023, dispone:

a) l'integrazione del Decreto Assessoriale 26 giugno 2023, n. 31/GAB di approvazione dell'esercizio venatorio di cui al Calendario Venatorio 2023-2024, modificato con D.A. n. 1153 SRT-S3 del 22.9.2023, in

ottemperanza a quanto statuito dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione, con Ordinanza Collegiale n. 512 del 21/09/2023;

b) l'autorizzazione dell'esercizio venatorio di cui ai Decreti Assessoriali n. 116 del 20.9.2023; n. 117 del 20.9.2023; n. 118 del 20.9.2023; n. 119 del 20.9.2023; n. 120 del 20.9.2023; n.122 del 20.9.2023; n.123 del 20.9.2023; n.124 del 20.9.2023, di regolamentazione dell'esercizio venatorio nei Siti Natura 2000, *“ai sensi del decreto assessoriale 26 giugno 2023, n. 31/GAB, come successivamente modificato e come integrato dal presente decreto”*;

c) l'autorizzazione dell'esercizio venatorio di cui ai Decreti Assessoriali n. 1092 SRT-S3 del 14/09/2023 e n. 1095 SRT-S3 del 16/09/2023, di regolamentazione del prelievo venatorio del Coniglio selvatico per la stagione venatoria 2023-2024 *“ai sensi del decreto assessoriale 26 giugno 2023, n. 31/GAB, come successivamente modificato e come integrato dal presente decreto”*;

d) l'autorizzazione dell'esercizio venatorio di cui al Decreto Assessoriale n.1291 SRT-S3 del 18.10.2023 con il quale è stato regolamentato il prelievo venatorio sperimentale della Lepre italiana per la stagione venatoria 2023-2024, *“ai sensi del decreto assessoriale 26 giugno 2023, n. 31/GAB, come successivamente modificato e come integrato dal presente decreto”*;

e) che “la disciplina venatoria rimane complessivamente invariata”.

FATTO

1. Con D.A. n. 1480/SRT-S3 del 16 novembre 2023 l'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha continuato a perseguire, non osservando quanto stabilito dal CGA con ordinanza n. 365/2023 dei 8-10 novembre 2023 (Rel. Cons. Francola) tendenti alla riforma *in parte qua* dell'ordinanza cautelare n. 512/202, resa *inter partes* dal TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, sulla richiesta di sospensione degli effetti del D.A. n. 31/GAB del 26 giugno 2023 e relativi allegati (Calendario Venatorio della Regione Sicilia per la stagione 2023-2024), **il**

suo scopo di consentire l'attività venatoria nonostante i molteplici profili di illegittimità, già contestati nei motivi del ricorso principale e dei motivi aggiunti successivi e cioè:

- violazione/elusione del principio di precauzione sancito dall'art. 191 TFUE del 25 marzo 1957 n. 3;
- violazione/elusione della Direttiva Uccelli e della legge quadro in materia di caccia n. 157/1992 e ss.mm.ii;
- difformità rispetto al parere ISPRA di cui alla nota prot. n. 32147/2023 del 13/06/2023;
- difformità rispetto alle prescrizioni del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018;
- difformità rispetto alle indicazioni tecnico-scientifiche degli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia;
- alla violazione/elusione dei **giudicati scaturenti da decenni di contenzioso con la P.A. regionale o, da ultimo, dalla elusione della recente ordinanza cautelare del CGA n. 365/2023 dei 8-10 novembre 2023** in materia di calendario venatorio e disciplina della caccia.

In particolare, elemento evidenziato anche nel citato provvedimento del CGA, **l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Siciliana per la stagione 2023-2024 era in contraddizione col deliberato "stato di crisi" e di "emergenza di rilievo nazionale" a causa della eccezionale situazione meteorologica, ambientale ed ecologica, soprattutto vista la grave situazione di emergenza ambientale causata dai devastanti incendi, nonché dalle concomitanti ondate di calore e dalla siccità, che avevano determinato l'irreparabile perdita di habitat naturali e seminaturali necessari per la riproduzione e la conservazione della fauna selvatica.**

Parimenti vale la pena di segnalare che la distruzione di tali habitat per effetto degli incendi non ha riguardato solo le aree boschive, ma anche e per la maggior parte aree non boschive, provocando una situazione di grave e diffusa emergenza ecologica e rendendo sotto questo profilo incompatibile il prelievo venatorio con i criteri di precauzione e di sostenibilità ambientale

che dovrebbero essere sottesi alla regolamentazione in via amministrativa del prelievo stesso.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, infatti, opportunamente osservava:

1. che l'Ambiente, nel suo più ampio significato comprensivo della flora e della fauna, costituisce nel nostro ordinamento un bene fondamentale, rispetto al quale i contrapposti interessi di quanti praticano l'attività venatoria sono recessivi (in tal senso, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giurisd., ordinanza cautelare 8 settembre 2022, n. 345 statuente la preminenza dell'interesse faunistico-ambientale rispetto all'interesse alla pratica venatoria);

2. che la conservazione del patrimonio naturalistico nel suo complesso considerato, infatti, è un valore assoluto in quanto corrispondente all'esigenza di salvaguardare habitat naturali e specie viventi dal pericolo di estinzione. In tal senso, è indicativo l'art. 1 co. 2 L. 11 febbraio 1992 n. 157 nella parte in cui consente l'esercizio dell'attività venatoria *“purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica”* ed ancor più lo è la recente Legge cost. 11 febbraio 2022 n. 1 che, aggiungendo il terzo comma all'art. 9 della Costituzione, espressamente *“Tutela l'ambiente, le biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”*, riservando poi alla legge dello Stato la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali;

3. che sussiste il dovere per le competenti Autorità Amministrative all'uopo preposte di operare nell'ottica del *“principio di precauzione”*, dovendo l'azione dei pubblici poteri, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, tradursi in un'attività di prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, al punto da legittimare l'adozione di apposite misure cautelari idonee a proteggere **l'ambiente financo dai danni, anche solo potenziali, poco conosciuti.**

AVV. ANTONELLA BONANNO - AVV. NICOLA GIUDICE

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

P.e.c.: antonellabonanno@pecavvpa.it - nicolagiudice@pecavvpa.it

Fax: 091.586022

L'ordinanza del CGA ha costituito oggetto di istanza ex art. 59 CPA da parte delle Associazioni odierne deducenti e risulta a tutt'oggi sub Judice (essendo stata fissata la trattazione della istanza stessa alla Camera di Consiglio del 17 gennaio 2024.

Orbene, in mancanza di istruzione e senza documentazione idonea che consentisse la prosecuzione dell'attività venatoria, l'Amministrazione emana un provvedimento che sembra finalizzato al compiacimento del mondo venatorio e privo di quell'equilibrio dovuto da un'Amministrazione pubblica che ha **il preminente obbligo di garantire la tutela della fauna selvatica e dei suoi habitat temporanei o permanenti.**

Avverso il decreto in epigrafe, successivo al provvedimento impugnato *principaliter* ed ai successivi motivi aggiunti, si rende necessaria la proposizione del presente ricorso fondato sui seguenti motivi in

DIRITTO

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 E 19 DELLA L. N. 157/1992, DEGLI ARTT. 1, 2, 18 E 49 DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE; DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE; DELLA CONVENZIONE SULLA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE MIGRATORIE DELLA FAUNA SELVATICA DI BONN DEL 23/6/1979; DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI DI PARIGI DEL 18/10/1950; DELLA CONVENZIONE SULLA CONSERVAZIONE DELLA VITA SELVATICA E DEGLI HABITAT NATURALI IN EUROPA DI BERNA DEL 19/9/1979; DELLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA DI RIO DE JANEIRO IL 5/6/1992; DELL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI ACQUATICI MIGRATORI DELL'AFRICA ACCORDO, AEWA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE EX ART.191 TFUE E ART. 3-TER DEL D.LGS. 152/2006 -. ECCESSO DI POTERE

SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO E/O INSUFFICIENZA DEI PRESUPPOSTI, INADEGUATEZZA E/O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO.

* * *

In manifesta contraddizione col deliberato “stato di crisi” e di “emergenza di rilievo nazionale”, si evidenzia il palese, grave ed insanabile contrasto tra tale decreto assessoriale - privo di attività istruttoria compiuta ed approfondita di aggiornamento dello status delle popolazioni faunistiche e delle condizioni del territorio agro-silvo-pastorale a seguito degli eventi calamitosi di che trattasi - ed il principio di precauzione.

L'amministrazione ha ritenuto di giustificare il provvedimento impugnato con le già considerate motivazioni spese nelle difese in sede di CGA - e ritenute da questi risibili - con alcune veramente incredibili come il ritenere che il prelievo venatorio riguarda solo specie migratorie che se non trovassero condizioni favorevoli proseguirebbero il loro viaggio verso territori più ospitali (sic!).

L'attenta analisi dei contenuti del decreto impugnato evidenzia la sostanziale assenza di qualsivoglia motivazione sia tecnica sia scientifica in grado di sostenere la ripresa dell'attività venatoria, in palese contrasto con la superiore esigenza di tutela del Bene “Ambiente” di rilievo costituzionale. Le chiare ed inequivocabili statuizioni adottate in sede cautelare dal C.G.A. impongono alla P.A. l'obbligo del riesame del Calendario venatorio, da attuarsi mediante lo svolgimento di una istruttoria integrativa, compiuta ed approfondita, con acquisizione di **dati aggiornati sui danni alla fauna selvatica** “... *gravemente provata dalla sfavorevole situazione ambientale*”, “*onde valutare la sussistenza attuale dei presupposti per l'esercizio dell'attività venatoria*”; istruttoria del tutto ed ingiustificatamente assente.

Il decreto, dunque, si pone nella direzione esattamente opposta rispetto alle finalità di una sempre maggiore e più efficace conservazione della fauna selvatica, perseguite da ISPRA, ma anche dal PRFV 2013-2018

(la cui efficacia è stata prorogata al 2023 per espressa disposizione regionale - art.20, comma 2, L. reg. sic. n. 10/2018).

L'attualità della grave situazione meteoclimatica ed agroambientale in Sicilia è pubblicamente attestata dalla stessa Regione Siciliana che – pochi giorni dopo l'emanazione dell'impugnato Decreto assessoriale – ha diffuso la notizia di un provvedimento di Giunta sulla “*dichiarazione dello stato di calamità per i danni causati alle produzioni agricole in Sicilia dalle ondate di calore e dagli incendi nel mese di luglio e dalla siccità nei mesi di settembre e ottobre di quest’anno*”; “*In considerazione delle particolari condizioni climatiche che hanno caratterizzato il mese di ottobre, e lo hanno reso il più asciutto per l'Isola dal 1921 (...). Stiamo facendo fronte a una situazione difficile legata a condizioni metereologiche sempre più anomale, mettendo in campo tutti gli strumenti necessari per salvaguardare i prodotti della nostra terra*” (vedi documenti prodotti).

Inoltre, con **Deliberazione n. 470 del 28 novembre 2023** (ovvero **12 giorni dopo la riapertura della caccia col decreto qui impugnato**), la Giunta regionale ha stabilito la “*Dichiarazione dello stato di calamità per i danni causati alle produzioni agricole in Sicilia da ondate di calore e incendi nel mese di luglio e dalla siccità autunnale nei mesi di settembre e ottobre 2023*”. In particolare, viene richiamata la nota prot. n. 181133/2023 del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura ove si “*rappresenta che: da maggio del corrente anno in Sicilia si sono verificate una serie di anomalie climatiche, tra cui piogge persistenti ed abbondanti che hanno causato diversi danni alle colture e, inoltre, nel mese di luglio vi sono state eccezionali ondate di calore, con temperature superiori ai 40° C, per un periodo prolungato e, contemporaneamente, numerosi incendi hanno danneggiato diverse aziende agricole interessando quasi tutti i comparti produttivi dell'agricoltura siciliana; la siccità autunnale è stata caratterizzata da un iniziale deficit pluviometrico nel mese di settembre pari a -68% che si è aggravato nel mese di ottobre con deficit pluviometrico pari a -93% per la quasi totale assenza di piogge in tutta la*

Regione, tanto da risultare il mese di ottobre più asciutto delle serie storiche disponibili per l'Isola dal 1921; i danni all'agricoltura sono elevatissimi per l'ampia diffusione territoriale delle calamità verificatesi (...) le ondate di calore hanno determinato cali produttivi per cascola e per rallentamento della crescita ed ingrossamento di frutta e ortaggi con cali produttivi anche nel comparto zootecnico ed apistico; (...) la siccità autunnale ha aggravato ulteriormente la situazione creando danni sia alle colture in asciutta che in quelle irrigue proprio per la scarsità di acqua negli invasi”.

Orbene, di fronte a questi **drammatici dati e rilevamenti scientifici** riportati analiticamente nella “Relazione sulle avversità atmosferiche registrate nel territorio della Regione Sicilia nel periodo maggio-ottobre 2023 - Unità Operativa S9.05 SIAS Sicilia Orientale – Catania” allegata alle citata deliberazione di Giunta, appare incredibile e scellerata la decisione dell'Assessorato di riattivare il prelievo venatorio precedentemente sospeso, con la scioccante e disinvolta precisazione che “*La disciplina venatoria rimane complessivamente invariata*” (!).

* * *

II

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 7, 10, 18 E 19 DELLA L. N. 157/1992, DELL'ART. 42 DELLA L. N. 96/2010, DEGLI ARTT. 18 E 19 DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO E/O INSUFFICIENZA DEI PRESUPPOSTI, INADEGUATEZZA E/O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE, NONCHÉ DELLO SVIAMENTO.

Altro evidente profilo di illegittimità del decreto impugnato inerisce anche il profilo formale: **l'assenza ed obliterazione del parere obbligatorio e preventivo di ISPRA sul decreto costituisce vizio del procedimento che comporta l'illegittimità dell'atto, con conseguente**

annullabilità del procedimento finale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3813 secondo cui “*in tutte le situazioni di carenza di proposta o parere obbligatorio si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure*”). E’ appena il caso di sottolineare che il parere ISPRA **costituisce atto procedimentale obbligatorio posto al centro del sistema di disciplina del settore faunistico-venatorio** (Corte Costituzionale, sentenza n. 278/2012; n. 107/2014; Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852): **l’omessa acquisizione di detto parere configura “una palese violazione dell’iter procedimentale, ricorrendo nella specie un vizio della funzione amministrativa che refluisce negativamente sulla legittimità del provvedimento finale”** (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 1 settembre 2008 n. 501); la sottrazione alla verifica preventiva dell’ISPRA della disciplina della “*ripresa dell’attività venatoria*” in Sicilia fa venire meno la sussistenza dell’indispensabile supporto tecnico per il provvedimento in questione. La preminenza dell’interesse faunistico-ambientale rispetto all’interesse alla pratica della caccia, che si esprime normativamente nella necessità procedimentale del parere dell’ISPRA, è stata poi ribadita dalla sentenza n. 90 del 22 maggio 2013 della Corte costituzionale, che ha sottolineato l’importanza sul piano dell’acquisizione dei fatti e degli interessi del ridetto parere.

In fattispecie analoga è intervenuto da ultimo il **TAR Campania, Napoli, Sez. III (sentenza 5 settembre 2023, n. 4960; idem, 14 aprile 2021, n. 2394/2021)** affermando che “*per il principio del contrarius actus, l’atto di modifica (o di significativa sostanziale “integrazione”, come nel caso che ci occupa - ndr) impugnato doveva essere sottoposto al medesimo procedimento seguito per l’adozione dell’atto originario (...). In assenza di disposizioni di segno contrario, non vi sono ragioni per disattendere il principio della **necessaria continuità dell’azione amministrativa** e, quindi, il riconoscimento del generale potere della p.a. di poter agire a tutela*

dell'interesse pubblico, anche rivedendo sue precedenti determinazioni. (...)

Ecco che dunque, nel momento in cui ha deciso di mettere mano al calendario stesso, apportando modifiche, avrebbe dovuto seguire lo stesso procedimento previsto per la pubblicazione del calendario annuale”.

Analogamente, anche l'omessa sottoposizione del decreto all'esame preventivo ed al **parere del Comitato regionale faunistico venatorio** rappresenta una patente violazione di legge (artt. 18 e 19 L.r. 33/1997) e un evidente eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l'amministrazione regionale ha esercitato il potere in questione senza le dovute garanzie istruttorie, poste a presidio di interessi sensibili.

III

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMI 1 E 1-BIS, 7, 10, 18 E 19 DELLA L. N. 157/1992, DELL'ART. 42 DELLA L. N. 96/2010, DELL'ART. 19, COMMA 1-BIS, DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 7 DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN MATERIA AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 191 TFUE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO E/O INSUFFICIENZA DEI PRESUPPOSTI, INADEGUATEZZA E/O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE, NONCHÉ DELLO SVIAMENTO.

* * *

L'impugnato D.A. integra e modifica (artt. 4 e 5) il “*Calendario Venatorio 2023/2024*”, con il quale l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato i periodi e le specie dell'attività venatoria; pertanto, analogamente a quanto rilevato per l'originario decreto assessoriale di emanazione del suddetto calendario, si pone in aperto contrasto con il **parere obbligatorio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la**

Ricerca Ambientale – ISPRA prot. n. 32147/2023 del 13/6/2023, con le prescrizioni del **Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2013-2018** (di seguito: PRFV 2013-2018), nonché con la **Legge-quadro di tutela della fauna n. 157/1992** e la recepita normativa internazionale; ed in particolare **nelle parti in cui:**

a) autorizza l'apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. "preapertura") nei giorni 2, 3, 6, 9 e 10 settembre 2023;

b) autorizza l'apertura generale della stagione venatoria a far data dal 17 settembre anziché dal 1° ottobre 2023;

c) autorizza il prelievo venatorio della Tortora selvatica per la corrente stagione venatoria 2023-24;

d) autorizza il prelievo venatorio del Coniglio selvatico per la corrente stagione venatoria 2023-24;

e) autorizza il prelievo venatorio del Cinghiale dal 17 settembre 2023 al 30 ottobre 2023;

f) posticipa la chiusura della caccia alla Beccaccia al 31 gennaio 2024 anziché al 31 dicembre 2023;

g) autorizza l'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia sin dal 21 agosto 2023;

h) autorizza l'utilizzo a fini venatori della Starna (*Perdix perdix*) nelle Aziende Agro-Venatorie ed esclude l'applicazione dei limiti di carniere agli abbattimenti di Fagiano e Starna in tali Aziende.

Il D.A., quindi, appare radicalmente illegittimo per carenza dei presupposti fondanti, effettivi e sostanziali, risultante:

a) dalla violazione ed elusione della Direttiva Uccelli, della legge quadro in materia di caccia n. 157/1992 e ss.mm.ii, nonché del principio di precauzione di cui all'art. 191 TFUE del 25 marzo 1957 n. 3;

b) dalla difformità rispetto al parere ISPRA prot. n. 32147/2023;

c) dalla difformità rispetto alle prescrizioni del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018;

d) dalla difformità rispetto alle indicazioni tecnico-scientifiche degli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia¹;

e) dalla violazione di giudicato discendente da anni di contenzioso con la P.A. regionale proprio in materia di calendario venatorio e disciplina della caccia.

ISTANZA DI SOSPENSIONE:

Ricorrono entrambi i presupposti per disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati, tenuto conto preliminarmente che in materia venatoria trova applicazione, come ricordato dal CGA, il “supremo” principio di precauzione il quale anticipa la soglia di intervento dell’azione preventiva e determina l’inversione dell’onere della prova sulla insussistenza del rischio. Più in particolare:

In ordine **al fumus boni juris** si rinvia ai motivi di impugnazione sopra esposti ed ai consolidati indirizzi giurisprudenziali anche di codesto TAR in ordine al ruolo dell’ISPRA, specie per ciò che attiene alla riconosciuta preminenza e valenza costituzionale degli interessi connessi alla protezione faunistico-ambientale, rispetto ai quali i contrapposti interessi venatori alla pratica della caccia devono essere considerati “recessivi”.

Il pregiudizio grave ed irreparabile per l’interesse collettivo prevalente alla tutela dell’ambiente e della conservazione della fauna selvatica è in re ipsa, autorizzando gli atti impugnati l’abbattimento con armi da fuoco di diverse specie fauna stanziale e migratoria in migliaia di esemplari.

In ordine al periculum in mora:

L’esecuzione del provvedimento impugnato arreca gravissimi, imponderabili ed irreparabili danni al patrimonio faunistico derivanti da ciascun abbattimento ingiustificato, effettuato in violazione dei divieti di

AVV. ANTONELLA BONANNO - AVV. NICOLA GIUDICE

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

P.e.c.: antonellabonanno@pecavvpa.it - nicolagiudice@pecavvpa.it

Fax: 091.586022

legge. La sussistenza e rilevanza del “periculum” emerge, invero, dalla sola circostanza che - per i profili di illegittimità dedotti con il presente ricorso - i provvedimenti impugnati autorizzerebbero un esercizio venatorio del tutto extra ordinem, in relazione ad un bene che costituisce "patrimonio indisponibile dello Stato” ed che è tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (ex art.1 L. n. 157/1992) anche ai fini della tutela risarcitoria del danno erariale .

Sussiste dunque il periculum in mora scaturente dalla diretta soppressione di centinaia di migliaia di esemplari di fauna selvatica per effetto delle illegittime disposizioni riproposte, che rappresentano oggettivamente una grave minaccia per la conservazione della fauna, poiché aggravano le attuali già preoccupanti condizioni emergenziali derivanti dalla grave situazione meteorologica ed ambientale, caratterizzata da temperature massime assai elevate, prolungati periodi di siccità e devastante diffusione di incendi, che ha determinato in tutta l’Isola una situazione oltremodo accentuata di stress in molti ecosistemi e vaste aree agro-silvo-pastorali dove verrebbe praticato l'esercizio venatorio e come scrive l’ISPRA, secondo le quali “in presenza di eventi climatici particolarmente avversi per la fauna, si ritiene che, seguendo il principio di precauzione vanno assunti provvedimenti cautelativi atti a evitare che popolazioni in condizioni di particolare vulnerabilità possano subire danni.”.

* * *

Alla luce della superiore motivazione si chiede che

VOGLIA L’ ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE

In via preliminare, in applicazione del principio di precauzione,

sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato alla luce della documentazione versata in atti, in quanto totalmente omessa la doverosa istruzione e la mancanza dei pareri richiesti dalla normativa vigente in materia di esercizio dell’attività venatoria in spregio, come già osservato,

AVV. ANTONELLA BONANNO - AVV. NICOLA GIUDICE

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

P.e.c.: antonellabonanno@pecavvpa.it - nicolagiudice@pecavvpa.it

Fax: 091.586022

del principio di precauzione e della prevalente tutela della fauna selvatica (diritto costituzionalmente riconosciuto)

Nel merito accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento impugnato disponendone l'annullamento anche ai fini degli effetti conformativi e risarcitori che le Associazioni ricorrenti si riservano sin da ora di far valere innanzi alle sedi giudiziarie competenti.

Con condanna della P.A. resistente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, tenuto conto del comportamento omissivo ed elusivo della medesima amministrazione.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 488/93, i sottoscritti procuratori dichiarano che la presente causa, di valore indeterminabile, è assoggettata al contributo ordinario nella misura di € 650,00.

Palermo, 7 dicembre 2023.

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Nicola Giudice

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA SICILIA - PALERMO**

ISTANZA DI DECRETO CAUTELARE PRESIDENZIALE

I sottoscritti procuratori e difensori, nell'interesse delle Associazioni WWF

ITALIA E.T.S. e Consorti

premessi che

- dev'essere ancora fissata dalla S.V. l'udienza di trattazione in Camera di Consiglio della istanza di sospensione proposta unitamente al presente ricorso;

considerato che

- sussistono fondati motivi di estrema gravità ed urgenza, scaturenti dagli

AVV. ANTONELLA BONANNO - AVV. NICOLA GIUDICE

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

P.e.c.: antonellabonanno@pecavvpa.it - nicolagiudice@pecavvpa.it

Fax: 091.586022

effetti pregiudizievoli ed irreparabili che deriverebbero dall'illegitimo esercizio dell'attività venatoria in tutto il territorio regionale senza tenere conto del “*significativo rischio per la sopravvivenza degli animali*” e la non conformità del prosieguo stesso al principio di precauzione dovuto alla grave situazione meteorologica ed agroambientale in Sicilia la cui violazione è stata riconosciuta dal C.G.A. a chiare lettere nel caso di specie con l'ordinanza n. 365 del 10/11/2023 fino alla data della prossima Camera di Consiglio di codesto onorevole TAR

- tali fondati ed indifferibili motivi sono costituiti dall'irreparabile danno al patrimonio faunistico che si determinerebbe per effetto della esecuzione dei provvedimenti impugnati nell'intero territorio regionale;

tutto quanto sopra premesso e considerato, si chiede

VOGLIA LA S.V. ILL.MA

a norma dell'art. 56 C.P.A. e sussistendone i presupposti di legge, disporre con decreto emesso *ante causam* la sospensione degli effetti degli atti impugnati, quale misura cautelare provvisoria sino alla data della prossima Camera di Consiglio.

Palermo, 7 dicembre 2023.

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Nicola Giudice

AVV. ANTONELLA BONANNO - AVV. NICOLA GIUDICE

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

P.e.c.: antonellabonanno@pecavvpa.it - nicolagiudice@pecavvpa.it

Fax: 091.586022

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto **Avv. Nicola Giudice** in qualità di difensore delle associazioni
istanti

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, c. 2 CAD che la copia informatica
del ricorso per motivi aggiunti che precede è conforme all'originale in mio
possesso.

Palermo, 7 dicembre 2023.

Avv. Nicola Giudice